

## NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XVI - DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

#### **Art. 205 Richiesta del testo di leggi straniere.**

1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.